

UOC Patrimonio e Tecnico

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

**ACCORDO QUADRO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI
EDILI ED IMPIANTISTICI**

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (C.F. 02153140583, P.I. 01033011006) rappresentati dall'Ing. Francesco Proietto (in seguito "l'Amministrazione") in qualità di Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico, domiciliato per la carica presso la sede di Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma

E

..... con studio professionale in Roma Via, PEC: . – Partita IVA n. . Codice fiscale: ., iscritto all'Ordine degli con il n., in seguito il "Professionista".

PREMESSO CHE

L'Amministrazione con determina n. del ha approvato l'affidamento al Professionista dell'incarico in accordo quadro di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi edili ed impiantistici da realizzarsi presso gli immobili di proprietà, possesso, uso o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo degli IFO.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione conferisce al Professionista l'incarico in accordo quadro di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi edili ed impiantistici da realizzarsi presso gli immobili di proprietà, possesso, uso o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo degli IFO. La modalità di svolgimento dell'incarico è quello dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art.54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii.

L'incarico ha durata di 24 mesi dalla data di avvio del servizio tramite comunicazione del RUP

L'importo del contratto è di €..... (+4% CNPAIA e 22% IVA).

L'incarico sarà concluso al termine del periodo contrattuale di due anni o all'esaurimento dell'importo contrattuale, quale dei due eventi si presenterà per primo.

L'importo contrattuale, così come offerto in sede di gara dal Professionista, è da considerarsi come limite massimo dell'Accordo Quadro. La SA non ha alcun obbligo di corresponsione dell'intero importo ma solo delle quote delle progettazioni effettivamente ordinate e correttamente eseguite.

In caso di mancato utilizzo dell'intero importo contrattuale entro i termini di scadenza dello stesso, il Professionista non potrà pretendere alcun tipo di indennizzo a nessun titolo sulla quota contrattuale residua.

Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni che la SA abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che il Professionista possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

ART. 2 – Elaborati, prestazioni e modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico dovrà essere svolto dal professionista incaricato che è il responsabile delle progettazioni, anche nel caso in cui siano necessari contributi specialistici di altri professionisti.

L'Accordo Quadro di progettazione prevede che la S.A., nella figura del RUP del servizio trasmetta al Professionista la Relazione di Fattibilità Tecnico Economica (RFTE) sulla base della quale dovrà essere sviluppata la progettazione definitiva ed esecutiva.

La progettazione dovrà essere eseguita nei termini temporali assegnati dal RUP.

Non è possibile stabilire a priori il numero delle progettazioni da eseguire e l'importo di ognuno delle stesse.

L'oggetto dell'opera da progettare non è definito a priori, in quanto dipenderà dalle esigenze operative degli IFO nel corso del periodo di validità del contratto del presente Accordo Quadro.

In via presuntiva le progettazioni riguarderanno:

- Opere edili
- Impianti elettrici
- Impianti meccanici
- Impianti speciali
- Impianti elevatori
- Impianti idraulici

Con particolare riferimento ad installazioni in strutture sanitarie ospedaliere, ambulatori, laboratori clinici e di ricerca, medicina nucleare, radiodiagnostica e risonanza magnetica, radioterapia, servizi connessi all'attività ospedaliera.

In via indicativa si riportano le categorie di progettazioni con gli importi relativi

- | | |
|--------|-----------|
| • E10 | €.600.000 |
| • IA01 | €.100.000 |
| • IA02 | €.300.000 |
| • IA04 | €.300.000 |

Ogni singola attività di progettazione sarà ufficialmente conclusa con la consegna dei progetti definitivi ed esecutivi in triplice copia cartacea ed in formato digitale (pdf firmati e formati editabili) su supporto informatico. ,

I progetti definitivi ed esecutivi saranno completi di tutti gli elaborati tecnico descrittivi e contabili necessari alla corretta ed univoca descrizione dell'opera da realizzare, qui di seguito elencati in via indicativa e non esaustiva:

- relazione generale
- relazioni specialistiche
- relazioni di calcolo
- elaborati grafici
- computi metrici
- elenco prezzi
- analisi prezzi
- computi estimativi
- quadro incidenza mano d'opera
- quadro economico
- programma di manutenzione

Gli elaborati prodotti rimarranno di proprietà degli IFO.

E' ulteriore onere del Professionista:

- la predisposizione di tutti gli elaborati necessari alla presentazione delle pratiche di autorizzazione urbanistica e/o di enti sovraordinati (Comune di Roma, Sovrintendenza, VVF, Genico Civile, ecc)
- la presentazione presso detti Enti sovraordinati delle pratiche, anche in forma telematica
- il pagamento degli oneri di segreteria, reversali, marche da bollo e quanto altro necessario al buon fine della presentazione delle pratiche citate, il costo di tali anticipazioni verrà refuso al Professionista alla prima fatturazione utile o a saldo/conguaglio delle attività eseguite in caso di ultimazione dell'incarico.
- assistenza al RUP nella validazione ex art.26 e 27. Del D.Lgs.50/2016 del progetto definitivo ed esecutivo.

ART. 3 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo per il presente incarico viene stabilito in € (+ CNPAIA 4% + IVA)

L'emissione delle fatture sarà autorizzata a seguito della approvazione delle singole progettazioni da parte della SA.

Il Professionista dichiara che l'importo offerto è congruo anche in considerazione del frazionamento dell'incarico di progettazione in funzione al numero degli interventi da progettare tipico del contratto di



Accordo Quadro, non definibile a priori e che, pertanto, rinuncia a qualsiasi forma di adeguamento economico per il suddetto aspetto del frazionamento dell'incarico.

L'importo delle single fatturazioni verrà determinato applicando la vigente normativa in materia di calcolo della parcella professionale di architetti ed ingegneri per OOPP, sull'importo dell'intervento da realizzare, stimato dalla RFTE del RUP. Alla parcella così calcolata si applicherà il ribasso offerto in sede di gara da parte del Professionista incaricato. All'importo così calcolato verrà aggiunto il costo delle anticipazioni effettuate per oneri di segreteria, reversali o altro necessario al deposito delle pratiche presso gli Enti Sovraordinati. Questo ultimo importo non è soggetto a ribasso e non concorre all'importo contrattuale.

La somma dell'importo delle singole prestazioni (esclusi i rimborsi) non potrà eccedere l'importo contrattuale dell'affidamento.

ART. 4 – Penali

Ogni singolo incarico di progettazione deve essere eseguito secondo i termini temporali indicati dal RUP all'atto del rispettivo affidamento.

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della documentazione oggetto dell'incarico, il RUP può comminare una penale pari ad € 100,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Il contratto può essere risolto dal RUP nel caso di ingiustificato ritardo superiore a 10 gg naturali e consecutivi, senza alcuna pretesa di danni o corresponsione oneri di alcun tipo da parte del Professionista.

ART. 5 – Divieto di subappalto e cessione

E' fatto divieto al Professionista incaricato il subappalto o la cessione della prestazione in oggetto a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso ed il risarcimento, a favore del Committente, di ogni danno e spesa.

ART. 6 –Risoluzione contrattuale

1. Il Committente potrà risolvere il contratto con il Professionista nei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore all'indirizzo PEC indicato dallo stesso , nei seguenti casi:
 - a. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - b. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - c. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro IFO, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - d. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - f. inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e s.m.i.;



- g. applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso il Committente si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.
4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 7 –Recesso

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Professionista all'indirizzo PEC indicato dallo stesso.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a. qualora sia stato depositato contro il Professionista un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Professionista;
 - b. qualora il Professionista perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Professionista medesimo;
 - d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
 - e. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/08;
 - f. cessione del Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso del Committente, il Professionista avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.



ART.8 – Oneri contrattuali

Saranno a carico del Professionista gli eventuali oneri di registrazione del presente contratto, se ritenuto necessario.

ART.9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2020 n.136 e smi, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 3. Si riportano i dati relativi al conto corrente utilizzato dal Professionista:

- Banca:
- C/C n.
- IBAN
- Persone delegate ad operare sul C/C indicato:

ART 10 – Trasparenza

Il Professionista espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si
- intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 11– Riservatezza

1. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati le informazioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del progetto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



4. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Professionista potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Professionista stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di riservatezza e protezione dei dati

ART. 12–Polizza Assicurativa

Il Professionista è in possesso di Polizza per rischi derivanti dall'esecuzione degli incarichi Professionali: scadenza:, con massimale di € 2.000.000,00.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista manleva l'Amministrazione dalla responsabilità di ogni danno derivante dall'attività di cui al presente contratto.

ART. 13– Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Roma. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

ART. 14– Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale della consegna degli elaborati progettuali, in ottemperanza ad obblighi di legge.
3. In ogni caso il Committente, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da parte del Professionista dei dati relativi alla fatturazione e per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore al Committente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 15– Cessione dei crediti e del Contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Professionista nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni

opponibili al Professionista cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Professionista stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificati al RUP. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991;

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Professionista, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Professionista mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Professionista medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

3. La cessione del contratto è vietata.

ART.16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni previste dagli artt. N.2229 e seguenti del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

Roma,

Il Direttore UOC Patrimonio e Tecnico

Il Professionista Incaricato

(Ing.Francesco Proietto)

